



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione, il personale e i servizi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Agli Enti affidatarie degli interventi PNRR
relative alle misure M5C2 “infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Chiarimenti in merito all'ammissibilità al finanziamento a valere su risorse del PNRR degli “*incentivi per funzioni tecniche*” di cui all'art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 45, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In considerazione della complessità della materia e della rilevanza che il tema riveste ai fini della realizzazione degli interventi di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare, si fornisce un chiarimento interpretativo in merito alla finanziabilità mediante risorse PNRR degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e all'art. 45, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In primo luogo, appare opportuno chiarire se gli “*incentivi per funzioni tecniche*” di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e 45 del d.lgs. 36/2023 siano ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR. A questo riguardo, come confermato anche dal MEF- RGS- Ispettorato Generale PNRR, con il quale è stato aperto uno specifico confronto, è possibile affermare che gli incentivi di cui agli artt. 113 e 45 *cit.* siano applicabili anche agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, pertanto, siano finanziabili mediante le risorse di quest'ultimo. Tale conclusione trova esplicita conferma nell'art. 8, comma 5, d.l. n. 13 del 24 febbraio 2023, il quale consente agli enti locali di erogare detti incentivi «*relativamente ai progetti del PNRR [...] anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti*». Inoltre, occorre sottolineare come, in base alla medesima disposizione, gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche al personale già ricompreso nella pianta organica delle Amministrazioni. Occorre tuttavia precisare che, ai fini della rendicontazione, è necessario che le somme da imputare al PNRR vengano erogate ai beneficiari, vale a dire ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti, entro giugno 2026.

In secondo luogo, è opportuno verificare l'applicabilità agli incentivi in oggetto dei limiti inerenti all'ammissibilità delle spese a valere sul PNRR contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 e nella circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022.

In proposito, si mette in evidenza che, proprio ai sensi dell'art. 113 *cit.*, gli oneri per lo svolgimento di

funzioni tecniche non rientrano nei capitoli di spesa relativi al personale, essendo invece riferibili «agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti» (principio recepito nel d.lgs. 36/2023 all'art. 45 *cit.*).

Di conseguenza, tali costi non rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 1 d.l. n. 80/2021 e della circolare MEF-RGS n. 4/2022 e quindi non sono assoggettati ai limiti posti dalla normativa suddetta ma ai soli limiti posti dallo stesso art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 45 del d.lgs. 36 del 2023.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marianna D'Angelo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.